



Sent. 4/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Laura DE RENTIIS, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30519 del registro di segreteria, proposto da:

- **A. L. V.**, nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente in Omissis
(Omissis) Via Omissis (C.F. Omissis);

- **A. S.**, nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente in Omissis (Omissis)
Via Omissis (C.F. Omissis);

- **G. M.**, nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente in Omissis (Omissis)
Via Omissis (C.F. Omissis);

- **M. A.**, nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente in Omissis (Omissis)
Via Omissis (C.F. Omissis);

- **V. E.**, nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente in Omissis (Omissis)
Via Omissis (C.F. Omissis).

Tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Isabella Rago
(C.F. RGASLL71M46G5351- fax: 0523.1734481- pec:
rago.isabella@ordineavvocatipc.it), in Piacenza- via Sant'Eufemia n. 30, che
li rappresenta e difende unitamente e congiuntamente con l'Avv. Stabilito
Gualtiero Ferrari del Foro di Verona (Abogado iscritto al n. 1140 dell'Illustre

Colegio des Abogados di Lorca Spagna) in virtù di deleghe in calce al ricorso.

CONTRO

l'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (cod. fisc. 80078750587; sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio (in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Presidente dell'I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 23 gennaio 2023, rep. 37590, racc. 7131, allegata in copia alla memoria di costituzione) dall'avv. Giulio Peco (cod. fisc. PCEGLI68S08F704N) e, anche disgiuntamente, dall'avv. Roberto Maio (cod. fisc. MAIRRT72D13F158O) e, con gli avvocati medesimi, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savarè, n. 1 nonché all'indirizzo di pec avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it.

Per la rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione della circolare INPS n. 44 del 23 marzo 2022.

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti, in data 14 luglio 2023, hanno proposto ricorso chiedendo di accertare e per l'effetto, dichiarare *«il loro diritto alla riliquidazione della loro pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 con diritto agli arretrati dal 1 gennaio 2022 al saldo.*

Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano ai ricorrenti gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per

interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento del dovuto. Spese e competenze rifusi».

L'INPS si è costituita in giudizio osservando che non è in contestazione che, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in espresso adeguamento alla legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 – Legge di stabilità 2022 - Finanziaria), art. 1, comma 101, come interpretato dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (pronunciamenti n. 1/20121 e n. 12/2021), trovi applicazione la circolare n. 44 del 23/03/2022 adottata dal medesimo Ente previdenziale.

Con la richiamata circolare, infatti, l'INPS ha dato direttive ai propri uffici territorialmente competenti nel senso di procedere alla riliquidazione della pensione e al riconoscimento degli arretrati sui ratei maturati a far data dal 1° gennaio 2022.

L'Ente previdenziale aggiunge che detta direttiva, ad ogni buon conto, ha necessitato di adeguamenti informatici per procedere alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei soggetti interessati.

Con la medesima memoria l'Ente previdenziale, quindi, pur non contestando le pretese dei ricorrenti in punto di diritto, in punto di fatto, produce documentazione (doc. sub all. B delle memorie depositate) dalla quale emerge che le invocate rideterminazioni dei trattamenti pensionistici sono già intervenute o prima dell'instaurazione del giudizio (si veda la posizione del ricorrente V.) o in corso di giudizio. Conclude, pertanto, come segue: «A. *dichiarare la cessazione della materia del contendere, eccetto per il*

ricorrente V., la cui domanda deve essere respinta; B. con compensazione di spese e onorari di causa, eccetto V., il quale va condannato alle spese».

Nell'odierna udienza del 17 gennaio 2024, i difensori delle parti si sono riportati ai loro scritti difensivi.

Questo Giudice prende atto che il contenzioso risulta venuto meno e che, quindi, ci sono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alle posizioni dei ricorrenti A. L. V., A. S., G. M. e M. A..

Con riferimento alla pronuncia sulle spese processuali del presente giudizio per i predetti ricorrenti, questo Giudice osserva che la sottesa questione giuridica, prima del pronunciamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (intervenuta con due decisioni nel 2021), era di particolare complessità e, per consentire agli Uffici territoriali di adeguarsi ai richiamati pronunciamenti, non solo l'INPS ha dovuto adottare una specifica circolare (ossia, la n. 44 del 22 marzo 2022), bensì ha anche dovuto adeguare i sistemi informatici per l'elaborazione di ricalcoli sottesi alla rideterminazione dei trattamenti pensionistici che hanno interessato un'ampia platea di potenziali interessati (tra l'altro, appartenenti a diversi comparti). I solleciti inviati all'INPS dai predetti ricorrenti, tra l'altro, sono temporalmente antecedenti (ossia, risalgono a gennaio 2022) alla richiamata circolare del 23 marzo 2022 e, dunque, non può ravvisarsi una mancata tempestività dell'Ufficio territoriale interessato dai solleciti di ricalcolo.

Per dette ragioni, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite relative alla controversia tra A. L. V., A. S., G. M., M. A. e l'INPS.

Nel valutare la sussistenza delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio per i predetti ricorrenti, tra l'altro, questo Giudice tiene anche conto del comportamento processuale tenuto dalle parti e, in particolar modo, del fatto che, con memoria depositata il 2 gennaio 2024, i predetti ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso nonostante fossero già stati destinatari (eccezione fatta per il ricorrente A.) dei provvedimenti di rideterminazione del trattamento pensionistico da parte dell'INPS.

Con riferimento alla posizione del ricorrente V. E., invece, alla luce della documentazione in atti emerge che non solo il pensionato aveva già ottenuto dall'INPS la rideterminazione del trattamento pensionistico ma che, addirittura, gli arretrati gli erano stati liquidati con i cedolini di gennaio, febbraio e marzo 2023 (doc. all. sub. B alla memoria di costituzione dell'INPS). Dunque, quando il V. ha presentato ricorso in data 14 luglio 2023, la domanda creditoria era palesemente infondata ed il medesimo ricorrente era perfettamente a conoscenza della sua infondatezza avendo già da circa sei mesi percepito gli arretrati di sua spettanza sulla scorta del sollecito inoltrato il 28 settembre 2020, ossia quando ancora non era stata decisa la questione interpretativa rimessa alle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

Ne consegue che, con riferimento alla posizione del V., il ricorso deve essere rigettato e lo stesso deve essere condannato alla refusione delle spese di lite in ragione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in

composizione monocratica,

- Rigetta il ricorso presentato da V. E.;
- Condanna V. E. (C.F. Omissis) alla refusione, in favore dell'INPS, delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in € 450,00 per diritti ed onorari, oltre accessori per legge se dovuti;
- Dichiarà estinto il giudizio tra A. L. V. (C.F. Omissis), A. S. (C.F. Omissis), G. M. (C.F. Omissis), M. A. (C.F. Omissis) e l'INPS;
- Spese interamente compensate tra A. L. V., A. S., G. M. e M. A. e l'INPS.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2024.

Il Giudice monocratico

Laura De Rentiis

F.to digitalmente

PUBBLICATA IL 18/01/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Salvatore Carvelli

Firmato digitalmente